

A TUTTI I CLIENTI  
- LORO SEDI -Circolare n. 9/13  
Legnago, 11.06.2013**I NUOVI BONUS CASA**

Il D.L. 63/2013 varato dal Consiglio dei Ministri ed entrato in vigore dal 06.06.2013, per recepire la direttiva Ue sulla prestazione energetica nell'edilizia, ha previsto la proroga dei bonus casa.

**RISPARMIO ENERGETICO**

La **detrazione Irpef ed Ires per le spese sul risparmio energetico** degli edifici **sale dal 55% al 65%** e viene prorogata di sei mesi, ovvero fino al 31.12.2013. Per i condomini la proroga sarà fino al 30.06.2014. Per l'ecobonus si tratta dell'ultima proroga, "non ne sono previste successive".

Non è stata prorogata oltre il 30 giugno 2013, la detrazione del 55% delle spese per la «sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia» e delle spese per la «sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria».

La norma istitutiva della detrazione prevede dei limiti specifici di "detrazione" (non di spesa), per i vari tipi di intervento. L'aumentare la percentuale di detrazione, dal 55% al 65%, mantenendo invariato l'importo massimo, ha comportato la diminuzione della spesa massima agevolabile.

INTERVENTO AGEVOLABILE	FINO AL 05.06.2013	DAL 06.06.2013
pannelli solari per la produzione di acqua calda	109.090,91 euro (60.000/55%)	92.307,69 euro (60.000/65%)
per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione	54.545,45 euro (30.000/55%)	46.153,84 euro (30.000/65%)
per le strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), le finestre comprensive di infissi	109.090,91 euro (60.000/55%)	92.307,69 euro (60.000/65%)
per la riqualificazione energetica generale degli edifici	181.818,18 euro (100.000/55%)	153.846,15 euro (100.000/65%)

Per individuare il periodo di "sostenimento" della spesa, vale il principio di cassa per le persone fisiche o i lavoratori autonomi (professionisti) e quello di competenza per le imprese. Si ricorda che per le persone fisiche il super bonus del 65% si avrà solo per i bonifici "parlanti" (cioè con corretta causale e codici fiscali del beneficiario e del contribuente), effettuati nel suddetto periodo di proroga.

**RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE**

È stata **prorogata** di sei mesi, con scadenza 31.12.2013, anche la **detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie** entro l'attuale tetto di 96.000 euro. Le spese (effettuate ai sensi dell'articolo 16-bis del Tuir) riguardano anche le spese di progettazione e per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.

Sono compresi nell'agevolazione i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati in parti comuni di edificio residenziale e quelli realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Sono inclusi inoltre i lavori necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di calamità naturali, sempre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Sono detraibili i lavori relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, i lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche, o per la realizzazione degli strumenti atti a favorire la mobilità per le persone portatrici di handicap grave.

Possono beneficiare del 50% anche gli interventi per il conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Sono **agevolati** anche i lavori di **bonifica dell'amianto** e l'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici, nonché i lavori relativi all'**adozione di misure antisismiche**.

**All'agevolazione sono interessati solo i soggetti Irpef che possiedono o detengono l'immobile** nel quale sono stati effettuati gli interventi ammessi al beneficio fiscale e che hanno sostenuto le relative spese. Il bonus spetta, al proprietario e al nudo proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione o superficie), al locatario e al comodatario, al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile nel quale vengono effettuati i lavori, a patto che egli abbia sostenuto le relative spese e che siano a lui intestati bonifici e fatture, i soci di cooperative divise e indivise, le società semplici, le imprese familiari, gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali per gli immobili patrimoniali.

Per fruire dell'agevolazione è necessario effettuare il pagamento delle spese con bonifico bancario o postale "parlante". I contribuenti devono riportare l'agevolazione nella dichiarazione dei redditi, inserendo i dati catastali identificativi dell'immobile, e conservare (ed esibire a richiesta degli uffici) i documenti giustificativi della spesa.

## BENEFICI PER CHI ACQUISTA I MOBILI

Secondo l'art. 16 del D.L. 63/2013 (entrato in vigore il 06.06.2013), ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie è altresì riconosciuta una **detrazione dall'imposta** lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, **nella misura del 50%** delle ulteriori spese documentate **per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**.

Anche questa detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un **ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro** (lo sconto massimo sarà di 5.000 euro). L'importo massimo detraibile dovrà essere riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione.

Pertanto, tale provvedimento ha introdotto la possibilità, per i contribuenti che fruiscono dell'agevolazione per il recupero del patrimonio edilizio, di ottenere un'ulteriore detrazione del 50% delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'abitazione.

I mobili devono essere finalizzati all'arredamento dell'unità abitativa che è oggetto di interventi di ristrutturazione; non è sufficiente rinnovare solo l'arredamento, senza l'effettuazione di interventi di ristrutturazione, ovvero acquistare mobili per arredare un'abitazione di nuova costruzione.

Chi intende beneficiare del bonus arredamento deve quindi usare le stesse **modalità di pagamento** previste per le ristrutturazioni. L'acquisto deve essere effettuato tramite pagamento con bonifico bancario o postale, dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

## PEC DITTE INDIVIDUALI

Come indicato nella ns. circolare n.3/13 del 06.03.2013 e n.5/13 del 10.04.2013, a decorrere dal 19.12.2012 le imprese individuali di nuova costituzione, che si devono iscrivere al Registro Imprese o annotare all'Albo delle Imprese Artigiane, avranno l'obbligo di comunicare alla CCIAA l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) contestuale alla pratica di iscrizione.

**Le imprese individuali già iscritte e attive, entro il 30.06.2013 dovranno dotarsi di un indirizzo PEC e comunicarlo al Registro Imprese** competente. Tale obbligo è già in vigore per le società.

Considerando il valore legale delle comunicazioni effettuate con questo mezzo, si consiglia di controllare frequentemente la casella di posta, di ricordarsi di rinnovare periodicamente la sottoscrizione al servizio con il proprio gestore e di comunicarci l'eventuale sostituzione dell'indirizzo PEC per poterlo dichiarare tempestivamente al Registro Imprese.

## DIRITTO CAMERALE 2013

**Entro il 17.06.2013** (salvo proroghe) **le imprese devono pagare il diritto annuale per l'iscrizione nel Registro delle imprese e nel Rea.**

Sono tenute al pagamento del diritto annuale camerale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno e le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno. Pertanto sono tenute al pagamento anche le società: in liquidazione o in scioglimento; inattive dalla costituzione che abbiano cessato o sospeso l'attività; cessate nel corso dell'anno.

La misura del diritto annuale varia in base alla natura dell'impresa. Solo per alcune imprese il diritto si applica in misura fissa (es. imprese individuali iscritte nella sezione Ordinaria del registro delle imprese, ...) mentre per tutte le altre imprese si versa un diritto commisurato al fatturato conseguito nell'esercizio 2012 secondo le misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato.

Al riguardo, va precisato che nel caso in cui l'impresa oltre alla sede principale abbia sedi secondarie o unità locali nella stessa provincia o in altre province, è dovuto il pagamento di un ulteriore diritto, pari al 20% del diritto pagato per la sede, a ciascuna Camera di commercio competente per territorio.

Il diritto camerale deve essere versato, mediante modello F24, alla Camera di commercio competente in base alla Provincia in cui si colloca l'impresa alla data dell'1.1.2013 (con riferimento alle imprese che si iscriveranno nel corso del 2013 si considera la sede alla data di iscrizione). Si ricorda che è possibile pagare con una maggiorazione dello 0,40%, a titolo di mora, se il versamento viene eseguito entro il 16 luglio.

## DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI: DATA CERTA

Come indicato nelle nostre circolari n.5/13 e 7/13 rispettivamente del 10.04.2013 e del 16.05.2013, lo scorso 1° giugno sono entrate in vigore le procedure standardizzate per la redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) per le microaziende (fino a 10 dipendenti).

Il Ministero del Lavoro e l'INAIL hanno rimarcato la **necessità di apporre la "data certa"** per la nuova procedura standard di valutazione rischi. Infatti, in caso di inadempimento è possibile incappare in pesanti sanzioni o addirittura nell'arresto a carico dei datori di lavoro.

Si ricorda che i datori di lavoro fino a 10 dipendenti hanno l'obbligo di sostituire, a decorrere dal 1° giugno 2013, l'autovalutazione dei rischi con il nuovo DVR. Il documento contiene informazioni molto più dettagliate rispetto all'ormai vecchia autocertificazione, come per esempio: la descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni; l'identificazione dei pericoli presenti in azienda; la valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; la definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Per quanto riguarda la data certa, lo stesso modulo 1, contenuto nell'allegato al D.M. 30 novembre 2012, suggerisce che possa essere attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del Rsp, Rls o Rlst, e del medico competente, ove nominato. In assenza di tali figure, la data certa va documentata con posta elettronica certificata o altra forma prevista dalla legge. Sono ritenuti validi: il ricorso alla cosiddetta "auto prestazione" presso gli uffici postali, prevista dal D.Lgs. n. 261/99, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico; apposizione della marca temporale sui documenti informatici (art. 15, c. 2, della L. n. 59/97); apposizione di autentica del documento, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità della legge notarile; registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

La mancanza di data certa o dell'attestazione della stessa, con le predette modalità, non è sanzionata dal legislatore in modo esplicito, tuttavia "è verosimile presumere, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, che ciò possa costruire un'omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal D.Lgs. n. 81/2008". Ciò significa che l'**omessa valutazione dei rischi** è punita con l'**arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.**

## ACCONTO IMU 2013

Come indicato nella nostra circolare n.8/13 del 04.06.2013, entro il **17.06.2013** è necessario effettuare il **pagamento dell'acconto dell'IMU** (il saldo è in scadenza il 16.12.2013).

Si ricorda, inoltre, che rimane sospesa la prima rata IMU relativa all'abitazione principale e relative pertinenze.

### SCADENZIARIO GIUGNO – LUGLIO 2013

GIORNO	SCADENZA
17 giugno 2013 (il 16 è domenica)	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	Versamento della prima rata dell'Imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno in corso
	Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Mod. UNICO 2013 senza maggiorazione per contribuenti persone fisiche, società di persone e società di capitali (salvo probabile proroga al 08.07.2013 per contribuenti o soci di società soggette agli studi di settore)
	Versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza (salvo probabile proroga al 08.07.2013 per contribuenti o soci di società soggette agli studi di settore)
	<b>Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente</b>
25 giugno 2013	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
1 luglio 2013 (il 30 è domenica)	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
	Versamento imposta sostitutiva sulle rivalutazioni quote societarie e/o terreni
8 luglio 2013	<b>Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente</b>
16 luglio 2013	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	<b>Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente</b>
17 luglio 2013	Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Mod. UNICO 2013 con maggiorazione dello 0,4% per contribuenti persone fisiche, società di persone e società di capitali (salvo probabile proroga al 20.08.2013 per contribuenti o soci di società soggette agli studi di settore)
	Versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza con maggiorazione dello 0,4% (salvo probabile proroga al 20.08.2013 per contribuenti o soci di società soggette agli studi di settore)
25 luglio 2013	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile e trimestrale
31 luglio 2013	Comunicazione mensile e trimestrale IVA dati operatori black list
	Invio Monello 770 Ordinario e Semplificato (salvo proroga)

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

**CORDIALI SALUTI**

**STUDIO VENTURATO**

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere. Riproduzione riservata.